



IC PELAGO PROT 1619/ABS DEL 27/04/21

Sede direzionale / amministrativa	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO Via G. Boccaccio, 13 - (San Francesco) 50060 Pelago (FI)	
	Tel.	+390558368007
	Fax.	+390558325407
	E-mail	fiic83100c@istruzione.it
	Sito web	https://www.scuolepelago.edu.it
	C.F.	80037350487

RIFERIMENTI DELL'UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

SCUOLA SEC. DI I° GRADO "L. GHIRBERTI"	Via G. Boccaccio, 13 - (San Francesco) 50060 Pelago (FI)
SCUOLA DELL'INF. "LORENZINI-COLLODI"	Via E. Bettini, 64 - Fraz. S.Francesco - 50060 Pelago (FI)
SCUOLA PRIM. "SAN FRANCESCO"	Via del Chiostro, 1 - (Fraz. S.Francesco) - Pelago (FI)
SCUOLA PRIMARIA "GABRIELLA DE MAJO"	P.zza Vittorio Emanuele II, 2 - 50060 Pelago (FI)
SCUOLA DELL'INFANZIA "ITALO CALVINO"	Via Casentinese, 21 - Diacceto -50060 Pelago (FI)

CART - CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE TOSCANO	Sede: Careggi Padiglione 16 - San Luca settore C, piano terra, ambulatori 15/16 Orario di apertura al pubblico Dal lunedì al venerdì ore 7:30 - 19:00 Contatti: tel. 055 794 6873 - fax 055 794 6126
---	---

FIGURE AZIENDALI SSL	COGNOME E NOME	FIRMA
Datore di Lavoro (D. L.)	Prof.ssa Elena Pierucci	
Responsabile Servizio Prev. e Protezione (R.S.P.P.)	Q&S s.r.l - Ing. Alessandro Ottanelli	
Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.)	Sig. Massimo Mani	/
Medico Competente (M.C.)	CARDUCCI MARCO In corso di nomina	

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redatto e verificato RSPP	Approvato DL
8	03/03/2021	Aggiornamento a seguito del sopralluogo effettuato in data 14/01/2021	Ing. A. Ottanelli	Prof.ssa E. Pierucci

Q. & S. - Qualità & Sicurezza S.r.l. C.C.I.A.A. 469487 - Cap. Soc. € 10.400,00 Via Garibaldi 7/r - 50123 Firenze	Sede operativa: Via G. Valentini 7 - 59100 Prato (PO)			
	Tel	0574 965334	Fax	0574 965334
	Cell	3486024654	e-mail	info@qes.toscana.it

ISTITUTO COMPRESIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Al sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 2 di 10

Indice

	Pag.
Premessa	3
Normativa di riferimento	3
Valutazione e misure di prevenzione	4
- Alcol come fattore di rischio	4
- Situazioni di rischio	5
Il datore di lavoro	7
Il lavoratore	8
Allegato	10

ISTITUTO COMPRESIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 3 di 10

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n.81/08 ha confermato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi attraverso la redazione del documento di valutazione, ma al tempo stesso ha introdotto alcune novità. In particolare il documento dovrà contenere le procedure per l'attuazione delle misure ancora da realizzare, nonché l'indicazione del RSPP, del RLS (Aziendale o territoriale) e del medico competente e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale. L'obbligo di redazione del documento, che dovrà avere data certa, coinvolge il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli operatori, per quanto di loro competenza.

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento, che è parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi e Piano di Prevenzione, è stato redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante, individuato nell'Allegato 1 dell'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.3.2006, fra le attività che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La valutazione è stata effettuata in assenza del Decreto attuativo previsto dall'art.41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 che deve rivisitare le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza, considerando che l'Intesa Stato-Regioni prescrive solo il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro interessati.

Normativa di riferimento

La **Legge n. 125 del 30 marzo 2001** è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Alcol come fattore di rischio

L'alcol etilico o etanolo è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata.

Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

L'**alcolemia** è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti)

Assumere un bicchiere di bevanda alcolica altera i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio.

1 BICCHIERE = 1 UNITÀ ALCOLICA = 12 GRAMMI DI ALCOL (ETANOLO)



Birra	Vino rosso	Aperitivo	Superalcolico	UNITÀ ALCOLICA
1 bicchiere 330 ml	1 bicchiere 125 ml	1 bicchiere 80 ml	1 bicchiere 40 ml	(circa 12 grammi di alcol)

È importante non superare le capacità del fegato di metabolizzare l'alcol. Tali capacità, per esempio in un uomo di 70 chili di peso, non superano i 6 grammi l'ora (i grammi di alcol presenti in 100 ml si ottengono moltiplicando il grado alcolico per 0,8). Ciò significa che – ad esempio – per smaltire l'alcol contenuto in 1 bicchiere di vino rosso (12 g di vino) sono necessarie circa 2 ore (Fonte: INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione).

Bere con moderazione certamente significa bere poco ma anche evitare di bere in maniera troppo ravvicinata così da permettere al nostro organismo di smaltire l'alcol ingerito.

Chi assume farmaci deve consigliarsi con il proprio medico sull'opportunità di bere alcolici.

La concentrazione di alcol nel sangue dipende da molti fattori: quota ingerita, modalità di assunzione (meglio al pasto che a digiuno), composizione dell'organismo, peso corporeo, quantità di acqua corporea, **sex**, fattori genetici, metabolismo individuale, abitudine a consumo di alcolici.

ISTITUTO COMPRESIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 5 di 10

Le donne, avendo un minor peso rispetto agli uomini, hanno minori quantità di acqua corporea e quindi una maggiore vulnerabilità agli effetti dell'alcol che viene smaltito con maggior lentezza.

A parità di consumo presentano livelli di alcol nel sangue (alcolemia) più elevati.

In caso di obesità

Il consumo di alcolici da parte della persona obesa è associato ad un maggior rischio rispetto alla persona normopeso. L'alcol favorisce l'aumento dei trigliceridi e di acido urico nel sangue, il fegato fa molta più fatica a smaltire l'alcol ingerito.

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo.

I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia **acuti** che **cronici**.

Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità.

Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria.

ISTITUTO COMPRESIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 6 di 10

SITUAZIONI DI RISCHIO

Distribuzione ed assunzione di bevande alcoliche

Nell'Istituzione Scolastica non vengono distribuite e conseguentemente non vengono assunte bevande alcoliche.

Al fine di evitare che possa determinarsi il rischio va garantita, in sede di convenzione, il divieto di somministrazione nelle mense, nei bar e nei distributori automatici.

Alcol dipendenza

Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente.

In assenza del decreto attuativo di cui all'art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08, sulla base delle linee guida regionali già emanate (nel Lazio non sono state emanate linee guida ma solo un "opuscolo" a cura dell'Assessorato alla salute - Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale), si ritiene opportuno, in assenza di sorveglianza sanitaria già attivata per altri profili di rischio, di non procedere alla nomina del Medico competente e, di conseguenza, di non dare corso alla sorveglianza sanitaria relativa all'alcol dipendenza.

Misure di prevenzione

Oltre al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche.

Con analoghe finalità i lavoratori vanno informati:

- Sugli effetti dannosi dell'alcol;
- Sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
- Che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
- Che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività lavorativa, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol;
- Circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- Sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

L'informazione, per ragioni educative, va estesa anche al personale non docente ed agli allievi.

ISTITUTO COMPRESIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Al sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 7 di 10

IL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro devono adottare una politica aziendale e quindi:

- Verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell'allegato 1 dell'Intesa Stato- Regioni del 16 marzo 2006;
- Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) considerando l'assunzione di alcol come possibile determinante del rischio infortunistico;
- Stilare una procedura di controllo del divieto di assunzione di alcol e un regolamento applicativo aziendale condiviso con gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
- Vietare la somministrazione di alcolici in bar-mense aziendali;
- Informare i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non rispetto di tale divieto;
- Informare-formare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio infortunistico e rischio per la salute);
- Informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici e sulle Individuare e formare i preposti al controllo;
- Conseguenze della positività al test;
- Richiedere al medico competente l'effettuazione dei controlli alcolimetrici secondo la procedura stabilita nel DVR;
- Richiedere al medico competente l'effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per le problematiche alcol correlate.

Queste attività richiedono una stretta collaborazione tra datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, medici competenti, RSPP, RLS, per l'individuazione di strategie attive di comunicazione del rischio; per esempio: l'abolizione dell'alcol da mense, bar e distributori presenti in azienda, il rinforzo del messaggio di salute tramite poster o locandine, intranet, e-mail e incontri di informazione con i lavoratori. Tra le figure di cui tutelare la salute, è opportuno dare un giusto rilievo a quelle delle lavoratrici e dei soggetti più deboli (giovani, immigrati, disabili).

I controlli che deve attuare l'azienda

L'azienda, tramite il medico competente, deve effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici. Inoltre deve adottare procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche, con disposizioni chiare circa l'iter da seguire nel caso di riscontro di situazioni di mancato rispetto del divieto. Queste procedure devono essere il più possibile condivise con i lavoratori o con i loro rappresentanti (RLS), in modo da evitare eventuali abusi/arbitri.

Controlli alcolimetrici

Al fine della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone, il datore di lavoro deve comunicare al medico competente, per iscritto, l'elenco nominativo dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio da sottoporre al controllo alcolimetrico. Tale accertamento, svolto secondo procedure predefinite, il più possibile condivise con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, dovrà essere effettuato senza preavviso. Esso ha la finalità di promuovere e verificare il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno dell'azienda. Il risultato del test alcolimetrico, eseguito durante l'orario di lavoro, deve essere pari a "zero". Le procedure di controllo devono garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non

ISTITUTO COMPRESIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 8 di 10

devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

Cosa consistono gli accertamenti sanitari preventivi e periodici

Il medico competente include, durante le visite di sorveglianza sanitaria preventive e periodiche dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio, anche accertamenti mirati ad individuare possibili situazioni di alcol dipendenza (questionari sul consumo alcolico ed esami di laboratorio). Sono accertamenti sanitari che permettono comunque di valutare la totalità del consumo alcolico del lavoratore, di evidenziare eventuali situazioni di consumo a rischio, di avviare azioni di prevenzione sul lavoratore (counselling), di meglio interpretare eventuali positività ai test alcolimetrici.

IL LAVORATORE

I controlli possono essere effettuati sia dal medico competente sia dai medici del lavoro della ASL competente per territorio, di iniziativa o in collaborazione con i medici competenti. A seguito dell'effettuazione dell'accertamento sarà rilasciato al lavoratore un referto con il risultato dell'accertamento. In caso di positività al test eseguito, al datore di lavoro/dirigente/preposto dovrà essere comunicata la proposta di sospensione temporanea del lavoratore dalla mansione a rischio. Qualora i test siano eseguiti dai Servizi delle ASL, tale comunicazione è inviata anche al medico competente, per la successiva annotazione in cartella.

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli alcolimetrici

L'eventuale rifiuto, da parte del lavoratore che svolge attività ad elevato rischio, di sottoporsi al test alcolimetrico, comporta la violazione dell'obbligo del lavoratore di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, sanzionato penalmente. Ciò presuppone inevitabilmente che sia stata fornita adeguata informazione circa le disposizioni aziendali in materia.

Positività al test alcolimetrico

Un'eventuale positività al test alcolimetrico comporta un allontanamento dalla mansione a rischio per quel giorno o per il tempo necessario allo smaltimento del livello alcolemico misurato. L'art.15 della Legge 125/01 prevede, per il lavoratore che trasgredisce, cioè con il test positivo, una **sanzione amministrativa da €. 516,00 a €. 2582,00.**

Inoltre sono possibili provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro nonché eventuali contestazioni penali punibili con arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art. 20 c.2 lett. b del D.Lgs.81/08.

La positività al test andrà annotata nella cartella sanitaria e di rischio da parte del medico competente; il datore di lavoro potrà intensificare la frequenza dei controlli per il lavoratore risultato positivo. Reiterate positività di un lavoratore al test alcolimetrico correlate ad alterazioni cliniche evidenziate dal medico competente potranno comportare l'invio al SER.T. (Servizio territoriale dipendenze) per un percorso di diagnosi ed eventuale cura. L'accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita (art. 124 DPR 309/90).

ISTITUTO COMPENSIVO DI PELAGO (FI)	Assenza di condizioni di alcol dipendenza Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 41, c.4 e 41c. 4 bis e L. 29/7/2010, n° 120	A_D
		Pagina 9 di 10

Il lavoratore può ricorrere

Ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 41 comma 9, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

L'informazione/formazione adeguata per l'alcol

I lavoratori devono essere informati:

- sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta sugli effetti dannosi dell'alcol;
- l'assunzione di alcol;
- che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio, sia nel periodo che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
- precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (il fegato impiega circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica);
- che l'alcol non può essere assunto durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio;
- circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività;
- come avvengono le procedure di verifica;
- quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- sulle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli alcolimetrici, e sulla possibilità che tali controlli possano avere una frequenza diversa in base ai risultati ottenuti;
- sulle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli alcolimetrici, e sulla possibilità che tali controlli possano avere una frequenza diversa in base ai risultati ottenuti;
- sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria;
- della sorveglianza sanitaria, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva;
- sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate. Ai lavoratori che accedono a tali programmi si applica l'articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in base al quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita.
- sulle possibilità di ulteriori controlli presso Centri Alcologici


Contributo possono dare gli RLS

RLS e RLST partecipano alla definizione della policy aziendale con la stesura a priori della procedura e dell'eventuale regolamento aziendale in cui sono previste le modalità con le quali il lavoratore deve essere sottoposto a controlli alcolimetrici ed i provvedimenti da assumere in caso di positività.

ALLEGATO

Accertamenti sanitari per la verifica del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e di assenza di condizioni di alcol dipendenza (attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi)

A) Protocollo sanitario per lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria



(1) sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516,45 a 2582,28 Euro

(2) D.Lgs. 81/2008, art. 15 c. 1 lett. m, art. 20, c. 2 lett. b e lett. i